

# Tracciabilità Rifiuti Normativa Europea e Nazionale (focus)

Luglio 2024



## Contenuti della sessione

**Programma:**

Normativa Europea e Nazionale

Obblighi legati alla tracciabilità dei rifiuti come da DM 59/2023:

- Soggetti obbligati al RENTRI e relative tempistiche
- Modalità di iscrizione
- I nuovi modelli di registro cronologico di c/s e Formulari

Confronto fra nuovi e vecchi adempimenti



## Normativa Europea e Nazionale



Vista la [direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008](#) relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;  
Articolo 35

### Tenuta di registri

1. *Gli enti o le imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.*

2. *Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi.*

*I documenti che comprovano l'esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.*

3. *Gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino ai paragrafi 1 e 2.*

Visto l'[articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#), che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) .....

Visto il [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti ....

Visto, in particolare, [l'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006](#)

Visto il [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale ...](#)

Visto il [Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(PNRR\)](#) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista [la missione M2-C1, Riforma 1.1](#), - Strategia nazionale per l'economia circolare, che prevede l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato sul RENTRI;

ececamere



## ***Istituzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti:***

**RENTRI** (Decreto n. 59/2023)

**Formulario trasporto rifiuti**

**Registro cronologico di carico e scarico**

ececamere



## Soggetti obbligati



- Enti e Imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**
- **Produttori** di rifiuti **pericolosi**
- Enti e Imprese che **raccolgono o trasportano** rifiuti **pericolosi** a titolo professionale
- **Commercianti ed intermediari** di rifiuti **pericolosi**,
- **Consorzi** istituiti per il recupero e il riciclaggio **di particolari tipologie di rifiuti**.
- Con riferimento ai **rifiuti non pericolosi**, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. → *quindi*:
  - *Trasportatori, commercianti ed intermediari*
  - *Imprese e Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci (10) dipendenti*

Possono iscriversi per operare come **delegati dei produttori**:

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse
- gestore del servizio di raccolta
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006

**Per conto dei produttori i delegati possono effettuare l'iscrizione e la trasmissione dei dati**

ecocamere



Dal sito [www.rentri.gov.it](http://www.rentri.gov.it)



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

RENTRI

[Home](#) [News ed eventi](#) [Normativa nazionale](#) [Decreti direttoriali](#) [Supporto](#)

## Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

[Scopri di più](#) >



ecocamere



Dal sito [www.rentri.gov.it](http://www.rentri.gov.it)



RENTRI

Home News ed eventi Normativa nazionale Decreti direttoriali Supporto Ambiente DEMO

Home / Ambiente DEMO

## Ambiente Demo

L'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 che istituisce il RENTRI prevede criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori e un periodo preliminare di sperimentazione.

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica avvia pertanto una fase sperimentale, su base volontaria, del RENTRI per avvicinare gli utenti al sistema RENTRI in modo che questi possano familiarizzare con le procedure e gli adempimenti e, laddove necessario, migliorarne l'usabilità prima dell'avvio in effettivo.

La sperimentazione avviene tramite un'area dimostrativa, RENTRI-DEMO, con regole d'accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale, e, oltre a consentire la risoluzione tempestiva di eventuali aspetti tecnici legati all'uso del sistema informativo, permetterà agli utenti interessati:

- di analizzare le informazioni che dovranno essere trasmesse in sede di registrazione;
- di verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale;
- di verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la vidimazione e emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo;
- di testare le regole e le procedure per l'interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e RENTRI.

La piena operatività del Renti decorrerà dal 15 dicembre 2024 come stabilito dall'articolo 13 del Decreto 4 aprile 2023, n.59 così come chiarito dal Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023, n.97.

L'ambiente DEMO di RENTRI rimarrà comunque sempre accessibile, anche dopo la piena operatività del RENTRI.

ecocamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023



È previsto un periodo transitorio per l'iscrizione al RENTRI e per l'adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in **un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi** dall'entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

**Le modalità operative del RENTRI** – ... trasmissione dei dati al RENTRI, il suo funzionamento e la compilazione dei modelli sono state definite dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori, con uno o più decreti direttoriali.

E' suddiviso in due parti:

### Prima parte

- Regole per la tenuta dei registri di carico e scarico in formato digitale e relative tempistiche
- Regole per la gestione dei FIR e per il passaggio al FIR digitale
- Nuovi modelli di registro e di FIR

### Seconda parte

- Organizzazione del RENTRI
- Iscrizione al RENTRI e tempistiche
- Trasmissione dei dati al RENTRI
- Servizi di supporto agli operatori

ecocamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023



### Dipendenti

[Le fonti: "Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE (definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (riportata anche nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014), "Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005 (pubblicato in G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)]

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione,

è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

#### Indipendenti

Lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in una impresa, senza vincoli formali di subordinazione, con una remunerazione avente natura di reddito misto di capitale e lavoro. Rientrano fra gli addetti indipendenti: gli imprenditori individuali, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti, i professionisti che partecipano a studi associati, etc.

#### Collaboratori

Personale esterno con contratto di collaborazione coordinato con la struttura organizzativa del datore di lavoro, senza però vincolo di subordinazione, che riceve un compenso a carattere periodico e prestabilito e che non svolge con propria partita Iva un'attività di impresa: amministratori non soci, soggetti con contratto a progetto, prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio, etc.

### Delegati (art. 18 DM 59/2023)

Possono iscriversi per operare come delegati dei produttori:

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse
- gestore del servizio di raccolta
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

I delegati possono effettuare, per conto dei produttori, l'iscrizione e la trasmissione dei dati

ecocamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023



### Definizioni (DM 59/2023):

- a) «**unità locale**»: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione
- b) «**operatore**»: il soggetto iscritto al RENTRI
- c) «**sistema gestionale**»: il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l'identificazione dei rifiuti
- d) «**utente**»: il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni.

«**servizi di supporto**»: sono servizi messi a disposizione dal RENTRI i quali consentono agli operatori iscritti di adempiere a tutti gli obblighi previsti dal DM

ecocamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023



E' stato pubblicato sul sito internet del Ministero [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it) e sul sito internet del RENTRI [www.rentri.gov.it](http://www.rentri.gov.it) il regolamento che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze da parte dei soggetti coinvolti

### ALLEGATO TABELLA SCADENZE RENTRI

#### 1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI

<i>L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</i>	<i>Data (art. 13, comma 1)</i>
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

#### 2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli

<i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025

ecocamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023



E' stato pubblicato sul sito internet del Ministero [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it) e sul sito internet del RENTRI [www.rentri.gov.it](http://www.rentri.gov.it) il regolamento che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze da parte dei soggetti coinvolti

### ALLEGATO TABELLA SCADENZE RENTRI

#### 3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale

<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI

#### 4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale

<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

ecocamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Iscrizione](#)

L'iscrizione **va effettuata**, esclusivamente via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L'iscrizione è **guidata** e può essere **compilata** in più momenti.

Ogni unità locale dell'operatore può iscriversi autonomamente.

L'accesso avviene con **strumenti digitali** di autenticazione da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore.

L'iscrizione è **completata** con la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori e la contestuale protocollazione.

Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente che ha fatto accesso.

La **procedura** di verifica dipende dal profilo dell'operatore:

- **per le imprese** si procede con accesso diretto al Registro delle imprese.
- **per enti o altri soggetti** il RENTRI invia all'operatore, tramite PEC, la richiesta di confermare la qualifica di rappresentante.

Il RENTRI acquisisce automaticamente dal Registro Imprese e da altre banche dati ufficiali (es. Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione) **le informazioni necessarie** per **creare il profilo dell'operatore e attivare l'area riservata** dalla quale perfezionare l'iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRI.

**Il rappresentante dell'operatore può abilitare altre persone fisiche** che,

**in qualità di incaricati**, potranno:

- ✓ accedere al RENTRI per completare l'iscrizione,
- ✓ utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI,
- ✓ trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Gli **incaricati** possono essere persone che non hanno titolo di rappresentanza

**ecocamere**



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Iscrizione](#)

**L'utente deve inserire:**

- le **unità locali** dove l'operatore svolge l'attività e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico; nel caso di imprese le unità locali vengono riprese dal **Registro imprese ma ogni operatore può aggiungere anche altri siti**.

- le **attività svolte** presso l'unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio).

**I dati forniti in sede di iscrizione potranno essere aggiornati in qualsiasi momento.**

Per i **oggetti che hanno indicato di svolgere attività di recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio** le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l'Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.

**Le informazioni richieste possono essere integrate, o aggiornate** rispetto a quelle derivanti dall'interconnessione telematica con gli archivi citati.

**Le Sezioni Regionali verificano, a posteriori e con controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le informazioni aggiunte o integrate.**

**I produttori possono delegare** associazioni di categoria, società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati.

**La delega può avvenire in due modi:**

- Il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato, a sua volta già iscritto al RENTRI.
- Il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.

**I produttori possono consultare** le operazioni svolte dal delegato.

**La Sezione Regionale dell'Albo nazionale Gestori accredita** i delegati ad operare, a seguito della verifica del possesso dei requisiti.

**ecocamere**



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> Pagamenti

A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

- **Diritto di segreteria** pari a 10€
- **Contributo annuale** diversificato in relazione alla tipologia di impresa
  - ✓ Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva
  - ✓ Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva
  - ✓ Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all'iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno. I versamenti sono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pagoPA).

ececamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> Registro cronologico carico e scarico

- **definisce** i nuovi modelli di registro e le istruzioni di compilazione
- **l'obbligo di vidimazione e tenuta digitale** dei registri a partire dall'iscrizione:
  - ✓ Dal 13 febbraio 2025 e sino alle scadenze per l'iscrizione al RENTRI il registro sarà in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI, da vidimare presso le CCIAA.
  - ✓ a seguire il registro sarà vidimato e tenuto in formato digitale
- **l'obbligo di trasmissione al RENTRI** dei dati annotati sul registro di carico e scarico

Il registro tenuto esclusivamente in modalità digitale deve essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle CCIAA accessibile attraverso il RENTRI

Per la tenuta in formato digitale gli operatori possono utilizzare:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali («servizi di supporto»).

ececamere





## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Registro cronologico carico e scarico](#)

### I sistemi gestionali devono garantire:

- il rispetto delle **regole tecniche** previste dal Codice dell'amministrazione digitale nella formazione del documento
- le **registrazioni devono essere consultabili** dagli enti di controllo
- la **possibilità di riproduzione dei documenti** e **l'estrazione** dagli archivi informatici dei dati trasmessi al RENTRI
- la **numerazione progressiva e non modificabile** di ciascuna registrazione
- che le **rettifiche** siano memorizzate e tracciate
- conservazione ...

ececamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Registro cronologico carico e scarico](#)

I **servizi messi a disposizione dal RENTRI** consentono agli operatori iscritti di adempiere a tutti gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale, quali:

- apertura e vidimazione digitale del registro;
- inserimento dei dati previsti dai nuovi modelli;
- verifica dei dati inseriti;
- produzione del file da portare in conservazione;
- stampa di copia cartacea del registro (per uso interno);
- trasmissione dei dati al RENTRI

ececamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Registro cronologico carico e scarico](#) [Trasmissione dei dati al RENTRI](#)

Gli operatori **trasmettono al RENTRI tutti i dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale.**

La **trasmissione** dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

La **trasmissione** può essere effettuata mediante:

- ✓ interoperabilità tra il sistema gestionale dell'utente e il RENTRI
- ✓ i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La **trasmissione** al RENTRI può essere effettuata dai soggetti che il produttore ha individuato come **delegati** ai sensi dell'art. 18 del Regolamento: ***in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.***

La **trasmissione non è dovuta** nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni.

**ececamere**



## Registro cronologico carico e scarico -> art. 190 D.lgs. 152/06

### **Il Modello (Comma 2) ->**

**disciplinato con Decreto di cui all'art. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) → rinvia al regolamento**

Le **annotazioni** devono essere effettuate ->

**entro 10 gg lavorativi:**

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per chi effettua raccolta /trasporto,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per intermediario/commerciante e consorzi

**entro 2 gg lavorativi** dalla presa in carico dei rifiuti per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento → con le **modifiche introdotte dal D.lgs. 213/2022 (16/06/2023)** viene introdotto l'obbligo di indicare le **quantità trattate e quelle prodotte**, ma non vengono date indicazioni relativamente alle tempistiche per la gestione di tali operazioni e quelle sui materiali.

**entro 5 gg** per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (DPR 254/2003 art. 8 comma 3 – Norma speciale)

**Compilazione affidata a terzi** (comma 7) ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede le 20 t di rifiuti non pericolosi e le 4 t di pericolosi possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, .....**tempistica diversa 1 mese....**

**ececamere**



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Formulari](#)

- **definisce** il nuovo modello di FIR con le relative modalità di compilazione che entra in vigore dal 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori
- **fissa** al **13 febbraio 2026** la scadenza a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato digitale
- **prevede** l'obbligo di **vidimazione digitale** sia per i FIR cartacei che digitali
- **stabilisce** l'obbligo di **trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi da tutti i soggetti coinvolti**
- **mette in capo al destinatario**, nel caso di FIR digitale, **l'obbligo di trasmettere il formulario** controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

ececamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Formulari](#)

### **Stabilisce che i produttori:**

**Dal 13 febbraio 2025 fino al 12 febbraio 2026** emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei.

**La compilazione può essere effettuata utilizzando:**

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal RENTRI;
- manualmente

**La vidimazione avviene tramite il RENTRI**

**I vecchi modelli dei FIR, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.**

**Dal 13 febbraio 2026 i produttori iscritti al RENTRI** devono emettere il FIR in formato digitale.

**La compilazione del FIR digitale può essere effettuata utilizzando:**

- i sistemi gestionali degli operatori;
- i servizi messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali («servizi di supporto»).

**La vidimazione avviene tramite il RENTRI.**

ececamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Formulari](#)



### GESTIONE DEL NUOVO FIR CARTACEO

Il produttore **stampa il FIR cartaceo in due copie** e trattiene la prima.

Il trasportatore e il destinatario **aggiungono le informazioni di competenza** e sottoscrivono il FIR cartaceo.

Il trasportatore trasmette, al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la **riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario**.

La **trasmissione** della copia può avvenire mediante:

- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRI.

In questo ultimo caso **gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI**.

### SERVIZI DI SUPPORTO PER FIR CARTACEO

Nel caso di **FIR cartaceo** l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- **compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;**
- **stampare il FIR vidimato digitalmente.**

Il servizio è rivolto sia agli **operatori iscritti** al RENTRI che ai **sogetti non iscritti**.

ececamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Formulari](#)



Trasmissione dei dati al RENTRI

**Dal 13 febbraio 2026** produttori, trasportatori e destinatari iscritti **trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi** nelle tempistiche fissate nei decreti direttoriali.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- **interoperabilità** tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI
- **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI

La trasmissione al RENTRI dei dati del FIR può essere effettuata anche dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati.

ececamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Formulari](#)



### GESTIONE DEL NUOVO FIR DIGITALE

Il trasportatore e il destinatario **aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto** tramite i propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Il FIR digitale deve essere **sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore** prima dell'avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.

La sottoscrizione può essere effettuata anche **mediante il certificato rilasciato dal RENTRI**.

Il **destinatario trasmette al produttore tramite il RENTRI**, nel rispetto delle tempistiche fissate nei decreti direttoriali, **il FIR completo** e firmato da tutti i soggetti.

### SERVIZI DI SUPPORTO PER FIR DIGITALE

Nel caso di **FIR digitale** l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- emettere il FIR vidimato in formato digitale e sottoscriverlo digitalmente;
- condividere il FIR con trasportatore e destinatario per l'integrazione dei dati di loro competenza.

L'applicazione, che è **disponibile anche per dispositivi mobili**, permette la **trasmissione al RENTRI**:

- della copia completa del FIR;
- dei dati del FIR nel caso di rifiuti pericolosi.

ecocamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Coloro che non hanno obbligo di iscrizione](#)



### Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi:

- nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali
- derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

attività

### Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:

- nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- nell'ambito delle attività commerciali;
- nell'ambito delle attività di servizio;
- da attività sanitarie
- veicoli fuori uso

#### **ATTENZIONE ->**

Se gli stessi soggetti producono anche un solo rifiuto pericoloso, dovranno iscriversi al RENTRI, e saranno soggetti alle nuove regole solo per quel singolo rifiuto.  
Ovviamente resta possibile l'iscrizione volontaria.

**Non devono**, in base all'art. 190 del D.lgs. 152, **tenere il registro cronologico di carico e scarico**.

Per il trasporto di rifiuti **possono continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo**.

[*Rimangono validi i casi di esonero (p.e. per i trasporti occasionali) o di utilizzo di documenti alternativi (p.e. per i rifiuti conferiti a circuiti organizzati di raccolta)*]

**Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore**, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni.

ecocamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> Coloro che non hanno obbligo di iscrizione

I produttori possono continuare ad emettere il FIR in formato cartaceo ma **con i nuovi modelli**.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal RENTRI.

La **vidimazione avviene esclusivamente tramite il RENTRI**, previa **registrazione**, **NON COMPORTA IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO E DEL DIRITTO DI SEGRETERIA**.

I vecchi modelli dei FIR, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.

### **REGISTRAZIONE**

Per utilizzare il servizio di vidimazione digitale del FIR i produttori devono registrarsi, sul portale RENTRI nell'area riservata "**Produttori di rifiuti non iscritti**".

Una volta registrati potranno accedere, sempre senza oneri, anche ai **servizi per la compilazione del FIR**.

La **registrazione** è necessaria anche qualora il produttore utilizzi il proprio sistema gestionale per compilare il FIR.

La procedura di registrazione richiede **un accesso con identità digitale** (SPID, CNS, CIE) da parte del rappresentante dell'operatore o di suo incaricato.

Non esiste una scadenza definita per la registrazione ma il **produttore dovrà provvedere alla registrazione prima di vidimare digitalmente il primo FIR**.

ececamere



## REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> Formulari

per coloro che non hanno obbligo di iscrizione

### **Stabilisce:**

**Fino al 12 febbraio 2025** emettono il **FIR cartaceo con i vecchi modelli** (DM 145/1998):

- ❖ Con compilazione manuale o con sistemi gestionali
- ❖ Con vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio delle Camere di commercio VIVIFIR.

**Dal 13 febbraio 2025** possono continuare ad emettere il FIR in **formato cartaceo**, ma **con i nuovi modelli**.

La **compilazione** può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La **vidimazione** avviene esclusivamente tramite il RENTRI, previa **registrazione**.

I **vecchi modelli dei FIR**, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.

ececamere



Formulari -> Art. 193 D.lgs. 152/06



**Il Modello (Comma 2) ->**

**disciplinato con Decreto di cui all'art. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) → rinvia al regolamento**

Formulari -> **DISPOSIZIONI** di cui all'art. 193 D.lgs. 152/06

Il formulario:

è **emesso** dal **produttore o dal detentore dei rifiuti**,

**può essere emesso e compilato a cura del trasportatore**, a seguito di **richiesta del produttore o del detentore**, resta **ferma la responsabilità del produttore o del detentore** con riferimento alle informazioni di propria competenza

è **integrato e sottoscritto**, per la parte di propria competenza, **dagli operatori coinvolti** nelle diverse fasi del trasporto.

**l'acquisizione** da parte del produttore del formulario, compilato in tutte le sue parti avviene attraverso la IV copia, **vale ai fini** dell'art. 188 commi 4 e 5 del D.lgs. 152/06 → Responsabilità nella gestione dei rifiuti

ececamere



## RIEPILOGO NORMATIVO



**Normativa GENERALE D.lgs. 152/06:**

- art. 188-bis -> tracciabilità (RENTRI)
- art. 190 -> registro cronologico di c/s
- art. 193 -> formulari

**Normativa specifica/dettaglio:**

- DM 59/2023 (RENTRI)
- Tempistiche previste dal RENTRI
- Modalità di compilazione del modello di cui all'art. 4 DM 59/2023
- Modalità di compilazione del modello di cui all'art. 5 DM 59/2023
- Modalità OPERATIVE
- .....

ececamere



quindi **OGGI fino al 12 febbraio 2025**

**continuiamo con le regole consuete  
non possiamo parlare di doppio binario**

**ma ....**

**ececamere**



**Articolo 193 del D.lgs. 152/2006**



## **Formulari di trasporto rifiuti**

**Che cosa sono** -> Documenti da utilizzarsi durante la fase di trasporto dei rifiuti, sui quali sono indicati i soggetti coinvolti, quantità, tempistica.

### **Comma 1**

**Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:**

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;*
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;*
- c) impianto di destinazione;*
- d) data e percorso dell'istadamento;*
- e) nome ed indirizzo del destinatario.*

**ececamere**





FORMULARIO

Comma 7

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

- ✓ al trasporto di **rifiuti urbani** ai centri di raccolta di cui all'art. 183 effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
- ✓ al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- ✓ ai trasporti di **rifiuti speciali non pericolosi**, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Comma 8

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di **rifiuti speciali** di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) [agricoli, agroindustriali..], effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento:

- al gestore del servizio pubblico di raccolta, o
- al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.



FORMULARIO PER IL TRASPORTO  
ALLEGATO II REGOLAMENTO  
Modelli 1/2



FORMULARIO		DATA EMISSIONE	REGISTRO	REGISTRO: n registrazione
		g g m m a a	No	
		Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:		
1) Produttore	Denominazione			
	Unità locale:			
	CF			
N. Aut./Comunicazione:		Tipologia	N. Iscr. Albo:	
2) Detentore	Denominazione			
	Unità locale:			
	CF			
N. Aut./Comunicazione:		Tipologia	N. Iscr. Albo:	
3) Destinatario	Denominazione			
	Unità locale:			
	CF			
N. Aut./Comunicazione:		Tipologia	N. Iscr. Albo:	
4) Trasportatore (in caso di trasporto a più tratte e multiple caricate)	Denominazione			
	CF			
	N. Iscr. Albo:			
5) Intermediario o Commerciant e invece di n	Denominazione			
	CF			
	N. Iscr. Albo:			
6) Caratteristiche del rifiuto		Codice EER:	Descrizione	
Provenienza:	Urbano	Speciale	Caratteristiche di pericolo (H)	
Quantità:			kg	Verificato in partenza
Stato fisico:	SP	S	L	FP
Analisi/rapporto di prova		Classificazione	Nr.	Valida al g g m m a a
Trasporto ADR		Classe pericolo:	N. ONU	Note:
Aspetto esteriore dei rifiuti:	Num. Coll	Rinfusa		
7) Firma Produttore/Detentore				
8) Nome e Cognome conducente				
Targa mezzo		Targa rimorchio		
9) Ora/Data inizio trasp.				
Percorso (se diverso dal più breve)				
10) MICRORACCOLTA (nel caso di microraccolta compilare l'allegato "sezione microraccolta")				
11) Firma conducente:				
12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO				
Accettazione	Acc. per intero	Acc. parzialmente	Respinto	In attesa di verifica analitica
Quantità accettata		kg	Causale: NC IR A	
Quantità respinta		kg		
Ora/Data arrivo	h h m m	g g m m a a	Firma del Destinatario	



## FORMULARIO PER IL TRASPORTO

ALLEGATO II REGOLAMENTO

Modelli 1/2.



13) Trasbordo parziale	Denominazione nuovo trasport. o produttore originario												
	CF												
	N° FIR:												
	Quantità residua:	Kg Causale:											
14) Trasbordo totale	Denominazione nuovo trasportatore												
	Targa mezzo	Targa rimorchio											
	CF												
	Isr. Albo:												
	Cognome e nome del conducente:	Preso in carico rimorchio precedente:											
15) Sosta tecnica	Ora/Data presa	h	h	m	m	-	g	g	m	m	a	a	Firma Conducente
	Luogo di stazionamento:												
	Ora/Data sospensione trasporto	h	h	m	m	-	g	g	m	m	a	a	
16) IP Destinatarario	Denominazione												
	Unità locale:												
	Cod.Fis.	R D											
	N.Aut./Comunicazione:	Tipo:											
	Quantità accettata	Kg											
17) Annotazioni	Ora/Data arrivo	h	h	m	m	-	g	g	m	m	a	a	Firma del Destinatarario

ecocamere

## FORMULARIO PER IL TRASPORTO

ALLEGATO II REGOLAMENTO

Modelli



II VETTORE TERRESTRE 1	II VETTORE TERRESTRE 2	II VETTORE TERRESTRE 3
Denominazione	Denominazione	Denominazione
C.F.	C.F.	C.F.
I. Albo:	I. Albo:	I. Albo:
Cognome e nome:	Cognome e nome:	Cognome e nome:
Targa Automezzo	Targa Automezzo	Targa Automezzo
Targa rimorchio	Targa rimorchio	Targa rimorchio
Preso in carico rimorchio precedente	Preso in carico rimorchio precedente	Preso in carico rimorchio precedente
Preso in carico	Preso in carico	Preso in carico
data/ora	data/ora	data/ora
Firma:	Firma:	Firma:
INTERMEDIARIO		
INTERMEDIARIO 1	INTERMEDIARIO 2	INTERMEDIARIO 3
Denominazione	Denominazione	Denominazione
C.F.	C.F.	C.F.
I. Albo:	I. Albo:	I. Albo:
Annotazioni:		

FORMULARIO	DATA EMISSIONE	TRATTE		
N°	gg/mese/anno			
TERMINALISTA 1		TERMINALISTA 2		TERMINALISTA 3
Denominazione	Denominazione	Denominazione		
C.F.	C.F.	C.F.		
I. Albo:	I. Albo:	I. Albo:		
Preso in carico	Preso in carico	Preso in carico		
data/ora	data/ora	data/ora		
Firma terminalista:	Firma:	Firma:		
TRATTA FERROVIARIA				
GESTORE FERROVIARIO 1		GESTORE FERROVIARIO 2		GESTORE FERROVIARIO 3
Denominazione	Denominazione	Denominazione		
Treno:	RID	Treno:	RID	Treno:
C.F.	C.F.	C.F.	C.F.	C.F.
I. Albo:	I. Albo:	I. Albo:	I. Albo:	I. Albo:
Tratta 1	Tratta 2	Tratta 3		
data/ora	data/ora	data/ora		
Firma:	Firma:	Firma:		
TRATTA MARITTIMA				
GESTORE MARITTIMO 1		GESTORE MARITTIMO 2		GESTORE MARITTIMO 3
Denominazione	Denominazione	Denominazione		
Nave:	IMDG	Nave:	IMDG	Nave:
C.F.	C.F.	C.F.	C.F.	C.F.
I. Albo:	I. Albo:	I. Albo:	I. Albo:	I. Albo:
Preso in carico	Preso in carico	Preso in carico		
data/ora	data/ora	data/ora		
Firma:	Firma:	Firma:		

ecocamere



## Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



### FORMULARIO casi particolari

**Comma 18 – attività sanitaria**

**Comma 19 - attività di manutenzione, piccoli interventi edili e attività legge 82 del 25 gennaio 94 [attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione]**

**Comma 20 - Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3**

**[. comma 1) manutenzione alle infrastrutture,**

**. comma 3) attività manutentiva effettuata da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture]**

**Per le attività di cui all'articolo 230, comma 5 - Rifiuti che provengono da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, fosse settiche...**

**RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON ai sensi del Decreto 1/02/2018 - Si applica nell'ambito della raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non, iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 210 comma 5 secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1 comma 124 della legge 124 del 4/08/2017.**

ecocamere



## Articolo 190 del D.lgs. 152/06



### Registro cronologico di carico e scarico

**Che cosa è** -> il documento su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e conferiti.

Oltre alle:

**quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento: preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e attività di recupero.**

ecocamere

## Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



### REGISTRO CRONOLOGICO CARICO E SCARICO

#### **Chi è obbligato ->**

- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- commercianti ed intermediari senza detenzione di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- gli enti e imprese produttori iniziali di **rifiuti pericolosi** e
- gli enti e le imprese produttori iniziali di **rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 184 c.3 lettere, **con più di 10 dipendenti**:
  - c) - [rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinqies],
  - d) - [rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinqies],
  - g) - [rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dal trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie]

ececamere

## Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



### REGISTRO CRONOLOGICO CARICO E SCARICO

#### **Chi è esonerato (Comma 5) ->**

- imprenditori agricoli art. 2135 C.c. e volume d'affari <= 8.000 euro annuo (**tutti i rifiuti**)
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8)
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi fino a 10 dipendenti**

#### **Sono esclusi anche ->**

I soggetti **abilitati** allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in **forma ambulante**, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

#### **Soggetti obbligati al registro ma con particolari modalità sempre per rifiuti pericolosi (Comma 6) ->**

- ✓ imprenditori agricoli art. 2135 C.c. produttori iniziali
- ✓ soggetti che svolgono attività ATECO 96.0201, 960202, 960203, 960902 produttori iniziali (**compresi i 180103**)
- ✓ soggetti che non rientrano in organizzazione di Enti ed Imprese (**liberi professionisti**) quando indicati/obbligati di cui al comma 1

#### **come, attraverso ->**

- ✓ conservazione progressiva per 3 anni del fir o documenti sostitutivi al fir
- ✓ conservazione progressiva per 3 anni dei documenti di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta

**Modalità funzionale anche ai fini del MUD -> modifica introdotta dal D.lgs. 213/2023 in vigore dal 16/06/2023**

ececamere

## Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



### REGISTRO CRONOLOGICO CARICO E SCARICO

*l'art. 188-bis, comma 1  
disciplina il Sistema di  
tracciabilità dei rifiuti*

#### Il Modello ->

##### **Comma 2 modello prossimo Decreto**

Fino alla sua uscita si utilizza il DM 148/98 per quanto riguarda i dati e le modalità da utilizzare, compresa anche la numerazione e la vidimazione prevista dalle CCIAA

-> **nuovo Decreto prevede modello, dati e vidimazione (ai sensi dell'art. 188-bis)**

#### Le annotazioni devono essere effettuate ->

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per chi effettua raccolta /trasporto,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per intermediario/commerciante e consorzi

entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento

-> con le **modifiche introdotte dal D.lgs. 213/2022 (16/06/2023)** viene introdotto l'obbligo di indicare le quantità trattate e quelle prodotte, ma non vengono date indicazioni relativamente alle tempistiche per la gestione di tali operazioni e quelle sui materiali.

-> entro 5 gg per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (DPR 254/2003 art. 8 comma 3 – Norma speciale)

#### Compilazione affidata a terzi ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede **le 20 t di rifiuti non pericolosi e le 4 t di pericolosi** possono **adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico** anche **tramite le associazioni imprenditoriali interessate**, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

ecocamere

## Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



### REGISTRO CRONOLOGICO CARICO E SCARICO

#### Ubicazione ->

sono tenuti **o resi accessibili** presso:

##### ogni impianto di:

- ✓ produzione
- ✓ stoccaggio/recupero/smaltimento

##### sede operativa per:

- ✓ raccoglitori/trasportatori
- ✓ commercianti/intermediari

#### Conservazione ->



- ✓ conservati, integrati ai fir, **per 3 anni** dalla data dell'ultima registrazione
- ✓ per le discariche **perennemente e poi consegnati** all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla chiusura dell'impianto
- ✓ per gli impianti **dismessi o non presidiati** presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto

#### CdR (Comma 9) ->




- Le operazioni di gestione dei CdR di cui all'art. 183 sono escluse dall'obbligo di registrazione per i rifiuti non pericolosi.
- Le operazioni di gestione dei CdR rientrano sul registro per i rifiuti pericolosi, unica operazione effettuata contestualmente e cumulativa per codice rifiuto al momento dell'uscita dal CdR

ecocamere







SOGGETTI COINVOLTI	AZIONI	TEMPI
<p><b>gruppo A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Impianti di trattamento rifiuti</li> <li>→ Trasportatori di rifiuti</li> <li>→ Commercianti/intermediari di rifiuti</li> <li>→ Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti</li> <li>→ Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)</li> <li>→ Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)</li> <li>→ Delegati</li> </ul>	<p><b>iscrizioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>registro - nuovo modello</li> <li>registro cartaceo/vidimato in CCIAA</li> <li>registro digitale</li> <li>formulari - nuovo modello</li> <li>formulari digitali</li> </ul>	<p><b>Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25</b>  <b>il 13.02.25</b></p> <p><b>Dal 13.02.25</b>  <b>il 13.02.25</b></p> <p><b>Dal 13.02.26</b></p>
<p><b>gruppo B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 10 e 50 dipendenti)</li> <li>→ Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 10 e 50 dipendenti)</li> </ul>	<p><b>iscrizioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>registro - nuovo modello</li> <li>registro cartaceo/vidimato in CCIAA</li> <li>registro digitale</li> <li>formulari - nuovo modello</li> <li>formulari digitali</li> </ul>	<p><b>Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25</b>  <b>il 13.02.25</b></p> <p>fino alla data di iscrizione dalla data di iscrizione</p> <p><b>il 13.02.25</b></p> <p><b>Dal 13.02.26</b></p>
<p><b>gruppo C</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)</li> <li>→ Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti</li> </ul>	<p><b>iscrizioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>registro - nuovo modello</li> <li>registro cartaceo/vidimato in CCIAA</li> <li>registro digitale</li> <li>formulari - nuovo modello</li> <li>formulari digitali</li> </ul>	<p><b>Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26</b>  <b>il 13.02.25</b></p> <p>fino alla data di iscrizione dalla data di iscrizione</p> <p><b>il 13.02.25</b></p> <p><b>Dal 13.02.26</b></p>

	Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25	Dal 13.02.25	Dal 13.02.25	Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25	Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26	Dal 13.02.26
SOGGETTI	gruppo A		gruppo A - B - C	gruppo B	gruppo C	gruppo A - B - C
<b>AZIONI</b>						
iscrizioni	*			*	*	
registro - nuovo modello			*			
formulari - nuovo modello			*			
registro cartaceo/vidimato in CCIAA				<b>fino alla data di iscrizione</b>	<b>fino alla data di iscrizione</b>	
registro digitale		*		<b>dalla data di iscrizione</b>	<b>dalla data di iscrizione</b>	
formulari digitali						*

<p><b>gruppo A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Impianti di trattamento rifiuti</li> <li>→ Trasportatori di rifiuti</li> <li>→ Commercianti/intermediari di rifiuti</li> <li>→ Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti</li> <li>→ Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)</li> <li>→ Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)</li> <li>→ Delegati</li> </ul>	<p><b>gruppo B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 10 e 50 dipendenti)</li> <li>→ Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 10 e 50 dipendenti)</li> </ul>	<p><b>gruppo C</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)</li> <li>→ Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti</li> </ul>
---	---	---





**CONTATTI:**  
[formazione@ecocerved.it](mailto:formazione@ecocerved.it)  
[info@ecocamere.it](mailto:info@ecocamere.it)

26/06/2024